

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2015



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti: disposizioni applicative
- 5 Split payment: disposizioni attuative
- 5 Accisa energia elettrica fornita o consumata in Sicilia: modalità di versamento e codice tributo
- 5 Società di mutuo soccorso: nuove disposizioni inerenti l'attività di vigilanza
- 6 Immobilizzazioni immateriali: nuovo principio contabile
- 7 Modifiche ai principi contabili internazionali
- 8 Diritto annuale dovuto per il 2015 alle camere di commercio

Prassi

- 10 Cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia
- 10 Split payment IVA – prime indicazioni
- 10 Assistenza ai servizi telematici ipotecari e catastali
- 10 Chiarimenti in arrivo sulla tassazione dei fondi pensione
- 11 Codici tributo per il versamento split payment
- 11 Causale contributo per i contributi all'EPAP
- 11 Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi
- 11 Modello di dichiarazione d'intento
- 11 Codici tributo per la compensazione delle somme rimborsate e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive
- 11 Cambio valute (gennaio 2015)
- 11 Tracciato unico delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari
- 12 Nuovo numero di Territorio Italia
- 12 Chiusura canale telematico per le comunicazioni dell'impronta dei documenti informatici
- 12 Comunicazione Unica - Invio telematico dei dati entro il 9 marzo
- 12 Doppia intesa delle Entrate con gli enti di previdenza Epap e Eppi
- 12 Voluntary disclosure - professionisti abilitati

Ordinary Assist

- | | |
|----|--|
| 12 | Codici tributo per il versamento delle somme dovute in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale |
| 12 | Estensione delle modalità di versamento delle somme dovute per l'imposta di bollo assolta in modo virtuale |
| 13 | Civis - una email o un sms informa i contribuenti che la pratica è chiusa |
| 13 | Intesa Italia-Liechtenstein sullo scambio di informazioni fiscali |
| 13 | Modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazioni dell'IVA |
| 13 | Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate |

Dottrina

- | | |
|----|--|
| 15 | Pegno, usufrutto e sequestro "parziali" su partecipazione di s.r.l. |
| 15 | Rilevanza tributaria dell'atto di mutuo dissenso e delle prestazioni derivanti dalla risoluzione ai fini delle imposte indirette |
| 16 | Scissione di società cooperativa in concordato preventivo |
| 16 | Fusione e scissione di società in concordato preventivo con liquidazione |
| 16 | Crisi d'impresa e cause di scioglimento della società in concordato preventivo |
| 17 | Verifica delle poste passive da parte del commissario giudiziale nel concordato preventivo |
| 17 | Rating di legalità delle imprese |
| 17 | Disciplina dei ritardi di pagamento e misure per il pagamento dei debiti commerciali delle PA |
| 18 | Dichiarazione Iva e visto di conformità |
| 18 | Comunicazione annuale dati Iva |
| 18 | Portabilità del mutuo: la disciplina fiscale |

Ordinary Assist

NORMATIVA

Credito d'imposta per la promozione della musica di nuovi talenti: disposizioni applicative

L'art. 7 del D.L. n. 91/2013 prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dall'1/1/12, in relazione ai costi sostenuti per attività di realizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime e seconde di nuovi talenti, definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Con il decreto in esame sono state ora stabilite le disposizioni applicative dell'agevolazione, con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;
- alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
- alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;
- alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, decreto 2/12/14 (G.U. n.27 del 3/2/15)

Soggetti beneficiari dell'agevolazione - imprese di produzione di fonogrammi e videogrammi musicali, nonché le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo, esistenti almeno dall'1/1/12. Sono escluse dall'agevolazione le imprese controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi.

Misura dell'agevolazione - 30% dei costi sostenuti dall'1/1/14 al 31/12/16 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali che siano opere prime o seconde di nuovi talenti, commercializzate in un numero di copie non inferiore a 1.000 a esclusione delle demo autoprodotte.

Condizioni - i soggetti devono avere già pubblicato e messo in commercio in Italia o all'estero, al proprio nome anagrafico o eventualmente artistico, non più di un'opera (non rilevano, le demo autoprodotte, i singoli, gli EP).

Spese agevolabili - l'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato a 100.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo pari a 30.000 euro. Le spese sono le seguenti:

- compensi afferenti allo sviluppo dell'opera, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all'ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall'impresa per la sua realizzazione, nonché spese per la formazione e l'apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo;
- spese relative all'utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti;
- spese di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell'opera, nonché spese di progettazione e realizzazione grafica;
- spese di promozione e pubblicità dell'opera.

Accesso al credito d'imposta - dall'1/1 al 28/2 dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera (messa in commercio del relativo supporto fisico), le imprese interessate devono presentare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo istanza per il riconoscimento del credito d'imposta.

Utilizzo del credito d'imposta - il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini Irap;

Ordinary Assist

• non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (interessi passivi) e 109 (spese generali) del Tuir; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 241/1997. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.	
Split payment: disposizioni attuative Definiti modalità e termini per il versamento dell'Iva da parte delle PA nell'ambito della procedura cd. split payment, introdotta dall'art. 1, co. 629, della legge n. 190/2014, (legge di stabilità 2015), la quale prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime. Le disposizioni saranno dettagliatamente descritte in uno Special Assist di prossima pubblicazione.	Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 23/1/15 (G.U. n.27 del 3/2/15)
Accisa energia elettrica fornita o consumata in Sicilia: modalità di versamento e codice tributo Dall'1/6/15 i soggetti di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 504/1995, devono effettuare il versamento dell'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nella regione Sicilia tramite modello F24, sezione "accise", indicando il codice tributo 2806, oppure i diversi codici tributo che saranno istituiti, secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.	Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 19/1/15 (G.U. n.30 del 6/2/15)
Società di mutuo soccorso: nuove disposizioni inerenti l'attività di vigilanza Approvate le disposizioni inerenti l'attività di vigilanza sulle società di Mutuo Soccorso e la relativa modulistica.	Ministero dello Sviluppo Economico, decreto del 30/10/14, comunicato in G.U. n.30 del 6/2/15)
In particolare, è stato stabilito che i contenuti delle verifiche devono essere limitati agli scopi propri della specifica revisione e volti ad accertare la conformità dell'oggetto sociale delle società di mutuo soccorso (SMS) alle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 3818/1886, nonché la loro osservanza in fatto. Periodicità - la revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni 2 anni. Il biennio per la esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari. Soggetti abilitati – deve distinguersi tra: • SMS che aderiscono ad un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n.220/2002 - la revisione è svolta dall'Associazione stessa. • SMS che aderiscono ad un'associazione settoriale - la revisione può essere effettuata da una Associazione nazionale di rappresentanza, sulla base di apposita convenzione tra le 2 Associazioni, conforme allo schema di cui all'allegato A al decreto. • SMS (altre) - la revisione è effettuata direttamente dal Ministero dello sviluppo economico. La revisione è effettuata esclusivamente dai revisori iscritti nell'elenco di cui al D.M. 6 dicembre 2004. Modulistica attività revisionale - per l'attività di revisione delle SMS sono stati approvati i seguenti modelli: • Verbale di revisione: sezione Rilevazione e Sezione Accertamento (all. 1); • Diffida a sanare le irregolarità riscontrate (all. 2); • Diffida a consentire lo svolgimento della revisione (all. 3); • Diffida a consentire lo svolgimento dell'accertamento (all. 4); • Relazione di mancata Revisione/Accertamento (all. 5); • Certificazione di avvenuta revisione (all. 6); • Attestazione di avvenuta revisione (all. 7); • Richiesta di integrazione alla revisione, di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del DM. 6/12/04 (all. 8); • Supplemento di verifica (all.9).	

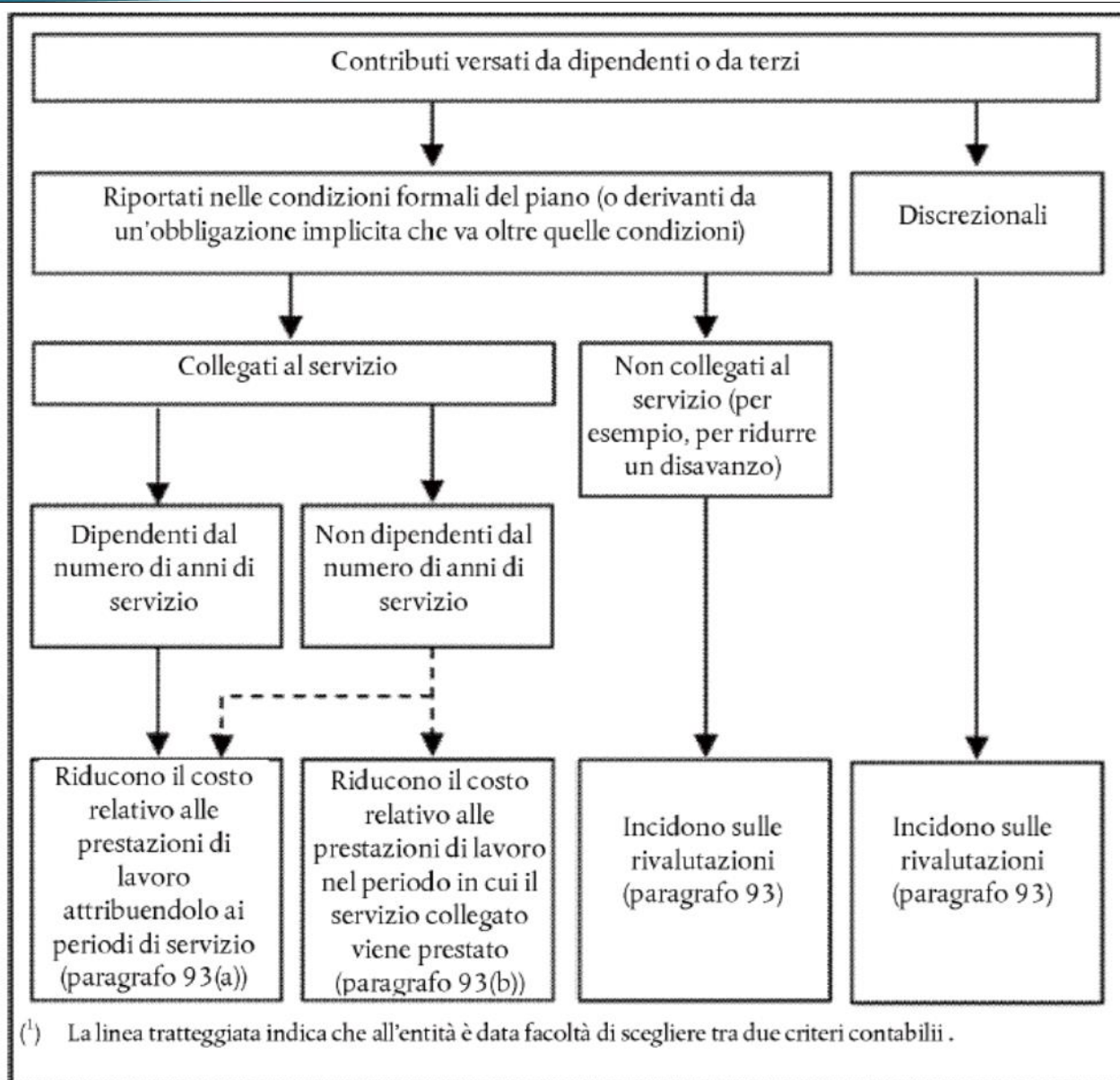
Ordinary Assist

Fondi mutualistici - all'accertamento e riscossione del contributo del 3% sugli utili annuali di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992, provvedono: • le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo per le società di mutuo soccorso alle stesse aderenti; • per le restanti società di mutuo soccorso provvede il Ministero dello sviluppo economico. Decorrenza - l'attività di revisione ordinaria sarà operativa a partire dal 1/1/15.	
Immobilizzazioni immateriali: nuovo principio contabile Pubblicato il Principio contabile OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali, approvato in via definitiva dagli Organi dell'OIC, che ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Tale Principio, destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile, si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31/12/14.	<u>Organismo italiano di contabilità, principio contabile n. 24 pubblicato sul sito il 28/1/15</u>
Queste alcune delle novità rispetto alla precedente versione del 2005. Acquisto di brevetti, diritti di sfruttamento di opere, marchi e licenze e concessioni – è stato precisato che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi della produzione o delle vendite, degli esercizi successivi, si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi. Nuova definizione di avviamento - è l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione dei beni in un sistema efficiente. Può essere generato internamente, ovvero può essere acquisito a titolo oneroso. L'avviamento generato internamente non è capitalizzato tra le immobilizzazioni immateriali. L'avviamento non è suscettibile di vita propria indipendente e separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi: esso rappresenta una qualità dell'azienda. Il valore dell'avviamento si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'azienda o ramo d'azienda (o il valore di conferimento della medesima o il costo di acquisizione della società incorporata o fusa, o del patrimonio trasferito dalla società scissa alla società beneficiaria) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti. L'avviamento è ammortizzato con un criterio sistematico per un periodo massimo di 5 anni. Sono, tuttavia consentiti periodi di maggiore durata, che comunque non deve superare i 20 anni, qualora sia ragionevole supporre, che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore ai 5 anni. È possibile adottare un criterio di ammortamento dell'avviamento con quote decrescenti illustrandone in nota integrativa le ragioni. Acquisto di azienda a valori superiori ai valori contabili – nel caso in cui si paghi un importo superiore ai valori contabili dell'azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola impresa (ad esempio, per sinergie o eliminazione di un concorrente) è stato escluso che si debba imputare direttamente a conto economico tale maggiore valore.	

Ordinary Assist

Modifiche ai principi contabili internazionali Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 5 del 9/1/15 i Regolamenti (UE) 2015/28 e 2015/29 della Commissione del 17/12/14 che adottano, rispettivamente, il Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2011-2013 e le Modifiche allo IAS 19 – Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti. Le società devono applicare le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci l'1/2/15 o successivamente.	<u>OIC, 2 regolamenti UE pubblicati il 9/1/15</u>
Le modifiche riguardano: • gli International Financial Reporting Standard (IFRS): ✓ 2 (<i>Pagamenti basati su azioni</i>); ✓ 3 (<i>Aggregazioni aziendali</i>); ✓ 8 (<i>Settori operativi</i>); • i principi contabili internazionali (IAS): ✓ 16 (<i>Immobili, impianti e macchinari</i>); ✓ 24 (<i>Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate</i>); ✓ 38 (<i>Attività immateriali</i>). IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, par. 35 Modello della rideterminazione del valore – quando si rivaluta un elemento di immobili, impianti e macchinari, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data di rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi: • il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili oppure può essere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data di rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; o • l'ammortamento accumulato è eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività. L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 40. IAS 38 Attività immateriali, par. 80 - Modello della rideterminazione del valore - quando si rivaluta un'attività immateriale, il valore contabile di tale attività è ricondotto all'importo rivalutato. Alla data di rivalutazione, l'attività è trattata in uno dei seguenti modi: • il valore contabile lordo è rettificato in modo che sia coerente con la rivalutazione del valore contabile dell'attività. Per esempio, il valore contabile lordo può essere rideterminato facendo riferimento a dati di mercato osservabili oppure può essere rideterminato in proporzione alla variazione del valore contabile. L'ammortamento accumulato alla data di rivalutazione è rettificato per eguagliare la differenza tra il valore contabile lordo e il valore contabile dell'attività dopo aver considerato le perdite per riduzione di valore accumulate; o • l'ammortamento accumulato è eliminato a fronte del valore contabile lordo dell'attività. L'ammontare della rettifica per l'ammortamento accumulato rientra nell'incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 85 e 86. IAS 19 Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti - le disposizioni contabili riguardanti i contributi versati da dipendenti o da terzi sono illustrate nel diagramma seguente.	

Ordinary Assist



Diritto annuale dovuto per il 2015 alle camere di commercio

Fissato l'importo del diritto annuale dovuto alle camere di commercio per il 2015 da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), anche per le loro sedi secondarie ed unità locali.

*Ministero dello
sviluppo economico,
decreto
interministeriale
8/1/15 e nota del
10/2/15 (n. 18254)*

Le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2015 ad ogni singola camera di commercio sono determinate applicando le disposizioni degli artt. da 2 a 6 del decreto interministeriale 21/4/11, con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dall'art. 28, co. 1 del D.L. n.90/2014, ossia:

- per l'anno 2015, la riduzione sarà del 35%;
- per l'anno 2016, la riduzione sarà del 40%;
- a decorrere dall'anno 2017, la riduzione sarà del 50%.

Ordinary Assist

In sostanza, così come chiarito nella nota del 10/2/15 (prot. n. 18254) sono state confermate per il 2015, le indicazioni dettate con la lettera circolare n. 227775 del 29/12/14, in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati sono tenuti a versare.

Con la citata circolare, nelle more dell'emanazione del decreto, erano state fornite indicazioni sugli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dall'1/1/15 devono versare come diritto annuale alle camere di commercio (gli importi in tabella sono già ridotti del 35%).

		Importi 2015	
IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del			
* registro imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e		€ 57,20	€ 11,44
imprenditori agricoli)			
* Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		€ 130,00	€ 26,00
SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA		Sede	Unità locale
* Società semplici non agricole		€ 130,00	€ 26,00
* Società semplici agricole		€ 65,00	€ 13,00
* Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001		€ 130,00	€ 26,00
* Soggetti iscritti al REA		€ 19,50	
IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO			
* per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 71,50	

Le imprese tenute al versamento in base al fatturato, ossia le altre imprese iscritte al registro diverse da quelle individuali e da quelle per cui sono previste misure fisse o transitorie, dovranno applicare al fatturato 2014 le aliquote definite con D.M. 21/4/2011; gli importi così determinati (anche la misura fissa di 200 euro) dovranno essere ridotti del 35% e successivamente arrotondati. Ecco le fasce di fatturato e le relative aliquote da utilizzare.

Fasce e aliquote 2014		
Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
		0,001%
		(fino ad un massimo di €40.000,00)
oltre 50.000.000,00		

Le singole camere di commercio potranno, comunque, aumentare i suddetti importi fino a un massimo del 20%, ai sensi dell'art. 18, co. 10 della L. n. 580/1993.

Ordinary Assist

PRASSI	
Cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia Determinata nel 31,34% la riduzione forfettaria del cambio di cui all'art. 188-bis, co. 1, del TUIR da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 20840 del 13/2/15</i>
Split payment IVA - prime indicazioni Forniti i primi chiarimenti sullo split payment. Tra gli enti inclusi nella nuova modalità di versamento dell'Iva rientrano lo Stato e gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici di previdenza come l'Inps. Per ragioni di semplicità e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) la circolare rimanda all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php, nel quale i fornitori possono verificare la categoria di appartenenza e i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura. Fuori dalla platea dei destinatari gli enti pubblici non economici, quali gli Ordini professionali, gli Enti e gli istituti di ricerca, le Autorità indipendenti, le Arpa, l'Aran, l'Agid, gli Automobile club provinciali, l'Inail e le Agenzie fiscali. Per questi enti, infatti, valgono ancora le regole ordinarie di addebito e versamento dell'Iva. La circolare chiarisce inoltre che, poiché il richiamo all'elenco IPA non può essere esaustivo, l'operatore in dubbio potrà presentare istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del contribuente.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.1 del 9/2/15</i>
La scissione dei pagamenti Iva, chiarisce la Circolare, riguarda soltanto le operazioni documentate con relativa fattura emessa dai fornitori. Pertanto, sono escluse dal meccanismo dello split payment le operazioni, come ad esempio le piccole spese sostenute da un ente pubblico, certificate dal fornitore con semplice rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino. Lo stesso vale anche per gli scontrini non fiscali, nel caso in cui si riferiscano a soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità di certificazione specificatamente previste. Niente sanzioni per gli errori commessi in buona fede – in considerazione dell'incertezza in materia, nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente di tutela dell'affidamento, il documento di prassi chiarisce che sono fatti salvi i comportamenti adottati finora dai contribuenti. Pertanto, l'Agenzia non applicherà sanzioni per le violazioni relative alle modalità di versamento Iva eventualmente commesse prima dell'emanazione della circolare.	
Assistenza ai servizi telematici ipotecari e catastali L'Agenzia delle Entrate ha rivisitato il sito, raggiungibile all'indirizzo http://assistenza.agenziaentrate.gov.it/, ampliando e riorganizzando le informazioni utili alla risoluzione di problemi relativi alla consultazione e all'aggiornamento online delle banche dati ipotecaria e catastale.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 13/2/15</i>
Chiarimenti in arrivo sulla tassazione dei fondi pensione Illustrate le novità relative all'imposta sostitutiva del 20% sul risultato di gestione maturato nel periodo d'imposta e le modalità di calcolo della base imponibile su cui applicare l'imposta per tener conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione in titoli di Stato, i cui redditi scontano l'aliquota light del 12,50%.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n.2 del 13/2/15</i>

Ordinary Assist

Sostitutiva del 20% sui risultati di gestione - la legge di stabilità 2015 ha portato al 20% l'aliquota dell'imposta sostitutiva, con effetto dal 1° gennaio 2014. L'aumento della tassazione da applicare al risultato di gestione riguarda tutte le forme di previdenza complementare (fondi pensione a contribuzione definita o a prestazione definita, comprese le forme pensionistiche individuali e i cosiddetti "vecchi fondi pensione"). Base imponibile - l'imposta sostitutiva del 20% si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Quest'ultimo deve essere calcolato senza considerare tutte quelle operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo, che vengono quindi ad essere "sterilizzate". Inoltre, non si applicano nei confronti dei fondi pensione la maggior parte dei prelievi a monte sui redditi di capitale da essi percepiti (salvo che specifiche norme dispongono diversamente).	
Codici tributo per il versamento split payment Per il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. a) del decreto 23 gennaio 2015, è stata istituito il seguente codice tributo: • "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972"; • "6040", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17 - ter del DPR n. 633/1972".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 15 del 12/2/15</i>
Causale contributo per i contributi all'EPAP Per il versamento dei suddetti contributi, tramite il modello F24, è stata istituita la causale contributo "E065" denominato "EPAP-Contribuzione previdenziale obbligatoria".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 14 del 12/2/15</i>
Certificazione unica 2015, modello e specifiche pubblicate nei tempi Per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9/3/15, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 12/2/15</i>
Modello di dichiarazione d'intento Approvate le modifiche al modello, alle istruzioni e alle specifiche tecniche della dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva, pubblicate lo scorso dicembre.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 19388 dell'11/2/15</i>
Codici tributo per la compensazione delle somme rimborsate e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, di cui all'art. 15, co. 1, lett. a) e b) del D.lgs. n. 175/2014.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 13 del 10/2/15</i>
Cambio valute (gennaio 2015) Accertate, per il mese di gennaio 2015, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa del 10/2/15</i>
Tracciato unico delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari Introdotta, con decorrenza 1/1/16, un nuovo tracciato che va ad unificare i criteri e le regole di segnalazione delle informazioni che affluiscono all'Archivio dei rapporti finanziari.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 18269 del 10/2/15</i>

Ordinary Assist

Nuovo numero di Territorio Italia È consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.it il nuovo numero di Territorio Italia, la rivista tecnico-scientifica dell'Agenzia delle Entrate dedicata al governo del territorio, al catasto e al mercato immobiliare. In questa edizione, il semestrale affronta i temi dell'uso e del valore dei suoli, del territorio inteso come risorsa culturale materiale e immateriale, della rendita urbana e dell'espropriazione.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 9/2/15</i>
Chiusura canale telematico per le comunicazioni dell'impronta dei documenti informatici È stato comunicato che l'obbligo di trasmissione dell'impronta dell'archivio dei documenti informatici conservati elettronicamente è venuto meno con l'entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014 e che, con risoluzione n. 4 del 19/1/15, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale adempimento non deve essere più realizzato anche con riferimento ai documenti conservati prima dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale.	<i>Agenzia delle entrate, sul sito internet il 6/2/15</i>
Comunicazione Unica - Invio telematico dei dati entro il 9 marzo Disponibile il software che i sostituti d'imposta dovranno utilizzare per compilare e inviare la Certificazione Unica 2015. Il nuovo modello di certificazione, approvato lo scorso 15 gennaio, dovrà essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, all'Amministrazione finanziaria entro il 9 marzo (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma a sabato 7 marzo).	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 5/2/15</i>
Doppia intesa delle Entrate con gli enti di previdenza Epap e Eppi L'Agenzia delle entrate ha firmato due distinte convenzioni, con l'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (Epap) e con l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (Eppi), che prevedono la possibilità di utilizzare il modello di pagamento unificato ed effettuare i versamenti dovuti direttamente online, tramite il sito dell'Agenzia, o tramite i servizi bancari e postali, senza spese aggiuntive.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 4/2/15</i>
Voluntary disclosure – professionisti abilitati Tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, che rientrano nell'elenco contenuto nel Dpr n. 322/1998 e nei successivi decreti attuativi possono inviare le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria. Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili. L'invio dell'istanza all'Agenzia delle Entrate va effettuato tramite i canali telematici Entratel o Fisconline entro il 30/9/15.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 3/2/15</i>
Codici tributo per il versamento delle somme dovute in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale Per consentire il versamento delle somme dovute in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo virtuale, tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: • "2505" denominato "BOLLO VIRTUALE - RATA"; • "2506" denominato "BOLLO VIRTUALE - ACCONTO"; • "2507" denominato "BOLLO VIRTUALE - Sanzioni"; • "2508" denominato "BOLLO VIRTUALE - Interessi".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 12 del 3/2/15</i>
Estensione delle modalità di versamento delle somme dovute per l'imposta di bollo assolta in modo virtuale A partire dal 20/2/15 i versamenti per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.P.R. n. 642/1972, nonché dei relativi accessori, interessi e sanzioni, sono effettuati mediante il modello "F24". Fino al 31/3/15, i versamenti delle somme possono essere effettuati anche utilizzando il modello "F23".	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.14261 del 3/2/15</i>

Ordinary Assist

Civis - una email o un sms informa i contribuenti che la pratica è chiusa Civis si arricchisce della nuova funzionalità dell'avviso di chiusura della pratica che arriva direttamente sulla casella di posta elettronica o sul telefono cellulare.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 3/2/15</i>
Intesa Italia-Liechtenstein sullo scambio di informazioni fiscali L'Italia ed il Liechtenstein hanno concluso un'intesa in materia di scambio di informazioni di natura fiscale, basato sul più aggiornato standard OCSE. L'intesa raggiunta include l'Accordo sul modello Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e un Protocollo Aggiuntivo in materia di richieste di gruppo. Tali atti permetteranno di instaurare una efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi anche volta a migliorare il contrasto all'evasione fiscale e costituiranno la premessa per ulteriori miglioramenti delle relazioni economiche bilaterali.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa n. 32 del 13/2/15</i>
Modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazioni dell'IVA Il nuovo modello per la dichiarazione d'intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono stati approvati con il provvedimento del 12/12/14 del direttore dell'Agenzia delle entrate, che ha stabilito che gli operatori avrebbero potuto continuare ad inviare o consegnare la dichiarazione d'intento secondo le modalità previgenti. A decorrere dal 12/2/15, i soggetti che intendono avvalersi dell'utilizzo del plafond IVA sono invece tenuti ad attenersi alle nuove modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni d'intento, preventivamente all'operazione di acquisto o di importazione di beni o servizi.	<i>Agenzia delle dogane, nota n.17631/RU dell'11/2/15</i>
L'art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983, come novellato dal D.lgs. n. 175/2014, prevede che la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Adempimenti per l'utilizzo in dogana della dichiarazione d'intento - La disposizione in commento stabilisce, che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, al fine di dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione. Nelle more dell'adozione delle procedure a ciò necessarie, dal 12/2/15, per l'utilizzo in dogana del plafond IVA occorre allegare alla dichiarazione di importazione la copia cartacea della dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione.	
Novità dal sito dell'Agenzia delle entrate Sono disponibili: • l'aggiornamento del software di controllo dei Modelli F24 (versione 3.6.6); • l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24 e l'aggiornamento degli archivi del software di controllo; • l'aggiornamento del software di controllo della comunicazione dati relativi ai contributi previdenziali (versione 1.0.1); • l'aggiornamento della tabella dei Comuni convenzionati per i pagamenti di imposte comunali con F24; • il modello e le istruzioni in versione slovena e in versione tedesca della dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale; • l'aggiornamento tabelle e procedura di controllo Black Box (Software Unimod); • l'aggiornamento dell'archivio comuni terreni (Docte); • l'aggiornamento degli archivi Docfa;	<i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito dall'1 al 15/2/15</i>

Ordinary Assist

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• l'aggiornamento degli archivi provinciali del software Docte (Catasto terreni);• l'aggiornamento degli archivi del software di controllo e delle procedura di controllo riservata a banche, poste e agenti della riscossione;• l'aggiornamento della lista dei codici ufficio del software di compilazione per la denuncia cumulativa dei fondi rustici;• l'aggiornamento degli archivi Voltura catastale;• l'aggiornamento delle Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo;• il software di compilazione della Certificazione unica 2015 (versione 1.0.0);• il software di controllo della Certificazione unica 2015 (versione 1.0.0);• l'aggiornamento delle tabelle dei codici tributo e degli altri codici per il modello F24;• l'aggiornamento del software di controllo per le dichiarazioni di intento (versione 1.1.1);• aggiornamento tabella codici ufficio per il versamento delle annualità successive (Registrazione contratti di locazione);• l'aggiornamento della tabella dei codici utilizzabili nel modello F24 EP. | |
|--|--|

Ordinary Assist

DOTTRINA

Pegno, usufrutto e sequestro “parziali” su partecipazione di s.r.l. Affrontato il tema della possibilità di costituire i diritti di pegno, usufrutto e sequestro solo su parte della partecipazione di s.r.l.; sono state, inoltre, esaminate le modalità attraverso cui si esercitino i diritti connessi all'unica partecipazione societaria in parte libera e in parte sottoposta a vincolo.	<u>Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 836-2014 pubblicato sul sito il 9/2/15</u>
La disposizione di riferimento è l'art. 2468, co. 5, c.c., che disciplina le regole sulla nomina del rappresentante comune, la quale dispone che nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c. In tale disposizione non è stato più richiamato il concetto di divisibilità della quota di s.r.l. presente nel vecchio art. 2482 c.c. che prevedeva, salva diversa disposizione statutaria, la divisibilità delle quote in caso di alienazione e di successione per causa di morte, purché fossero rispettate le norme in materia di valore nominale della partecipazione. Secondo il notariato, tuttavia, la mancata riproduzione della norma dell'art. 2482 c.c. nel testo previgente non ha fatto venir meno il principio di divisibilità naturale della partecipazione. Pertanto, sembra ammissibile, specie laddove la divisibilità della partecipazione sia espressamente sancita dall'atto costitutivo, la costituzione di un vincolo parziale. Al riguardo, è stato affermato, inoltre, che il richiamo contenuto nell'art. 2471-bis, c.c. all'art. 2352, in tema di pegno, usufrutto e sequestro di azioni, implica anche la possibilità della “diversa pattuizione” prevista dal comma 1 della norma sulle S.p.A., con la conseguenza che il titolare del diritto minore e il socio possono diversamente graduare la spettanza del diritto di voto, ad esempio attribuendolo al titolare del diritto minore con eccezione di talune delibere.	
Rilevanza tributaria dell'atto di mutuo dissenso e delle prestazioni derivanti dalla risoluzione ai fini delle imposte indirette Pubblicato uno studio sull'atto di mutuo dissenso, che consiste nel negozio con autonoma causa diretto a ripristinare la stessa situazione giuridica precedente alla conclusione del primo contratto mediante la produzione di un effetto giuridico di tipo eliminativo-risolutorio.	<u>Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 142-2014 pubblicato sul sito il 9/2/15</u>
L'effetto reale “diretto” consisterebbe, in ragione del principio consensualistico, nel ripristino <i>ex tunc</i> della proprietà originaria del bene oggetto di trasferimento in capo all'originario alienante, quale effetto immediato della dissoluzione del titolo giuridico su cui era fondato il trasferimento Ai fini dell'imposizione indiretta, questa impostazione di tipo civilistico comporta, in via sistematica, una serie di conseguenze che sono state come di seguito riassunte: Dissoluzione del trasferimento originario - se si ammette la natura meramente risolutoria del negozio di mutuo dissenso essa deve ritenersi idonea, di per sé, a dissolvere il titolo del trasferimento originario; Nessuna restituzione dell'imposta - il dissolvimento del titolo originario non dà mai luogo alla restituzione dell'imposta corrisposta in ragione del trasferimento a suo tempo verificatosi che il mutuo dissenso risolve; Il mutuo dissenso non è un trasferimento - dalla prima affermazione generale consegue che il mutuo dissenso non è classificabile quale atto di trasferimento, ma atto che sancisce la volontà delle parti in ordine ad un effetto giuridico dissolutorio; Se non c'è trasferimento non applica l'imposta sulle donazioni - la mancanza di un effetto traslativo rende di per sé inconferente interrogarsi della tassazione di questo atto nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni;	

Ordinary Assist

Assenza dell'effetto traslativo e imposta di registro - la mancanza di un effetto traslativo impone di collocare l'atto di mutuo dissenso nella sistematica del tributo di registro, così come previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 131/1986 relativo all'oggetto dell'imposta, in quanto il presupposto assume rilievo in relazione all'elencazione in tariffa. L'applicazione dell'imposta consegue poi al contenuto dell'atto: più precisamente, in mancanza di un trasferimento o di un altro atto altrove indicato nella tariffa, assume valenza discriminante unicamente la sussistenza o meno di prestazioni a contenuto patrimoniale nella sola alternativa possibile tra l'imposta con aliquota proporzionale del 3% e l'imposta in misura fissa; Atto di mutuo dissenso privo di contenuto patrimoniale - se, dunque, si concorda sulla natura risolutoria del mutuo dissenso e sulla sua efficacia diretta circa il ripristino della proprietà del bene in capo all'originario alienante (non in ragione di un nuovo trasferimento, ma della dissoluzione del precedente vincolo giuridico), la corretta tassazione dell'atto va individuata al di fuori della logica degli atti di trasferimento e più precisamente nell'art. 11 della tariffa parte I citata, in quanto detto atto di mutuo dissenso - autonomo dal precedente e dotato di una propria causa - avendo l'unico scopo di eliminare il precedente contratto, è privo di contenuto patrimoniale; Non si tratta di una risoluzione - non si applica alla fattispecie il disposto dell'art. 28 del testo unico dell'imposta di registro, che si limita a disciplinare la tassazione delle prestazioni derivanti dalla risoluzione; Imposta ipotecaria e catastale - la mancanza di effetti traslativi dell'atto di mutuo dissenso comporta, inoltre, l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200.	
Scissione di società cooperativa in concordato preventivo Pubblicato l'orientamento in tema di scissione di coop in esecuzione di un piano concordatario.	<i>Consiglio notarile di Firenze, orientamento n.51/2015</i>
La massima - in caso di scissione di società cooperativa a favore di società del tipo previsto dal Titolo V capi II, III, IV, V, VI e VII, o a favore di consorzio o di società consortile, in esecuzione di un piano concordatario, la relazione giurata dell'esperto attestante il valore effettivo del patrimonio da devolvere ai sensi dell'art.2545 undecies c.c. può essere richiesta solo al momento in cui si avvia il procedimento di scissione, e quindi anche successivamente all'omologazione del concordato. In tal caso il piano dovrà comunque recare indicazione del valore stimato dell'eventuale debito da devoluzione, oggetto di verifica da parte dell'attestatore.	
Fusione e scissione di società in concordato preventivo con liquidazione Pubblicato l'orientamento in tema di scissione (o fusione) da attuare successivamente all'omologazione del concordato preventivo da parte del Tribunale.	<u>Consiglio notarile di Firenze, orientamento n.50/2015</u>
La massima - sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, con il controllo del commissario giudiziale, gli atti del procedimento di scissione (o di fusione) che sia esecutiva di un concordato preventivo omologato con liquidazione dell'attivo, anche qualora sia nominato un liquidatore giudiziale del patrimonio sociale.	
Crisi d'impresa e cause di scioglimento della società in concordato preventivo Pubblicato l'orientamento in tema di crisi d'impresa e cause di scioglimento - artt. 2484 n. 4) e n. 6) c.c. - della società in concordato preventivo.	<u>Consiglio notarile di Firenze, orientamento n.49/2015</u>
La massima 1. Non operando, ai sensi dell'art. 182 sexies c.c., la causa di scioglimento prevista nell'art. 2484, n. 4 c.c. (obblighi in tema di riduzione/perdita del capitale sociale), l'apertura della fase di liquidazione di una società che ha presentato una domanda di concordato preventivo - o di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis co.6 l.f. - e che versa in una situazione di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., presuppone lo scioglimento volontario per deliberazione dei soci ai sensi dell'art. 2484 n. 6) c.c., e non può essere assunta se l'assemblea è convocata	

Ordinary Assist

- per la sola adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c., trattandosi in tal caso di materia non prevista nell'ordine del giorno.
- La deliberazione ai sensi dell'art. 2484 n.6) c.c. non necessita di per sé di alcuna autorizzazione giudiziale, trattandosi di scelta organizzativa, salvo valutarne la compatibilità con la procedura ed i possibili riflessi su di essa, anche sotto il profilo dei costi.
 - La causa di scioglimento della società prevista nell'art. 2484 n. 4) c.c. (riduzione del capitale al disotto del minimo legale) opera nuovamente a seguito dell'omologazione del concordato preventivo (o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), con integrale vigenza degli obblighi per gli amministratori di accertare l'eventuale sussistenza di perdite rilevanti, anche alla luce della ristrutturazione finanziaria prodotta dal concordato o dall'accordo di ristrutturazione dei debiti, e di adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 o 2482-bis e 2482-ter c.c. dopo la sospensione concessa nell'art. 182 sexies l.f. a seguito dell'ingresso nella procedura.

Verifica delle poste passive da parte del commissario giudiziale nel concordato preventivo Pubblicato un lavoro che fornisce spunti per l'applicazione di metodologie e prassi standard che permettano al commissario giudiziale di giungere efficacemente all'accertamento della massa debitoria.	<u>ODCEC Brescia, quaderno</u>
Rating di legalità delle imprese Illustrate le recenti modifiche che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha apportato al proprio regolamento con le delibere 5/6/14, n. 24953 e 4/12/14, n. 25207 circa i criteri e le modalità per l'attribuzione del rating di legalità.	Assonime, circolare n. 3 del 13/2/15
Le novità riguardano sia i requisiti che le imprese devono soddisfare per conseguire il rating e per ottenere l'incremento del punteggio base, sia il procedimento di attribuzione del rating. Soglia dimensionale - il rating può essere rilasciato anche se la soglia di 2.000.000 euro di fatturato è raggiunta non dalla singola impresa ma dal gruppo di appartenenza. Ipotesi di illeciti tributari che precludono l'accesso al rating – sono state circoscritte le ipotesi di violazioni di natura tributaria preclusive del rating. Con riferimento a queste ultime è ora previsto che ai fini del rating si considerano rilevanti i provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating (la precedente formulazione conteneva un riferimento più ampio ai provvedimenti di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato). Sono state affiancate alle violazioni di natura tributaria, le violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti dipendenti e collaboratori; anche i provvedimenti di accertamento di queste violazioni assumono rilievo ostativo se divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono ora espressamente esclusi, sia per le violazioni di natura tributaria che per quelle relative agli obblighi verso i lavoratori dipendenti, gli atti di accertamento per i quali vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza: in tali ipotesi, quindi, l'impresa mantiene la possibilità di ottenere il rating. Rilevanza dell'accertamento ai fini dell'accesso al rating di legalità - il rilascio del rating è consentito ove gli atti di accertamento abbiano a oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni quali risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell'anno al quale si riferisce l'accertamento stesso (comunque superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di più provvedimenti di accertamento intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating).	
Disciplina dei ritardi di pagamento e misure per il pagamento dei debiti commerciali delle PA Illustrate le novità normative intervenute dal settembre 2014 ad oggi in tema di: disciplina generale dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D.lgs. n.231/02);	Assonime, circolare n. 2 del 9/2/15

Ordinary Assist

• trasparenza dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni; • misure per lo sblocco dei debiti commerciali pregressi.	
Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – sono state analizzate le norme di interpretazione autentica e le modifiche della disciplina generale dei ritardi di pagamento introdotte dalla legge europea 2013-bis, con la quale è stato stabilito che: • nella definizione di “transazioni commerciali” di cui al D.lgs. n. 231/2002 rientrano anche i contratti previsti dall’art. 3, co. 3, del codice dei contratti pubblici, ossia i contratti “di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori; • le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso di interesse dovuto in caso di ritardato pagamento contenute nel codice dei contratti pubblici e nel relativo regolamento di attuazione, nonché in altre leggi speciali che prevedono termini e tassi difforni da quelli indicati dal D.lgs. n. 231/2002, si applicano solo se più favorevoli ai creditori; • le PA possono derogare al termine legale solo quando “ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche”; • le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero quando risultano gravemente inique per il creditore danno il diritto al risarcimento del danno. Trasparenza dei tempi di pagamento delle PA - la circolare si è soffermata sul D.P.C.M. 22/9/14 che ha definito gli schemi tipo e le modalità da adottare per la pubblicazione sui siti internet istituzionali dell’indicatore di tempestività dei pagamenti. Misure di pagamento dei debiti pregressi delle PA - sono state esaminate le previsioni del D.L. n. 133/2014 che hanno disposto per gli anni 2014 e 2015 l’esclusione dai vincoli del Patto di stabilità dei pagamenti degli enti territoriali relativi a debiti in conto capitale maturati al 31/12/13. Compensazione cartelle esattoriali 2015 – è stato ricordato che l’art. 1, co. 19, della legge di stabilità 2015 ha esteso anche per l’anno 2015 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della PA e certificati, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.	
Dichiarazione Iva e visto di conformità Pubblicato un documento che illustra le modalità di compilazione della dichiarazione Iva con check list per il visto di conformità.	<u>Fondazione dottori commercialisti, documento pubblicato sul sito il 12/2/15</u>
Comunicazione annuale dati Iva Pubblicato un documento concernente la comunicazione annuale dati Iva relativa al 2014. Lo studio illustra l’ambito soggettivo dell’obbligo, il regime sanzionatorio e produce un’ampia casistica esemplificativa.	<u>Fondazione dottori commercialisti, documento pubblicato sul sito il 12/2/15</u>
Portabilità del mutuo: la disciplina fiscale Pubblicato un documento che illustra la disciplina, anche fiscale della cd. portabilità del mutuo, ossia la surrogazione per volontà del debitore nei contratti di finanziamento, la cui disciplina è attualmente contenuta nell’art. 120 - <i>quater</i> del D.lgs. n.385/1993 (c.d. T.U.B.); consiste nella possibilità, per il soggetto finanziato, di rimborsare anticipatamente il capitale residuo all’intermediario bancario o finanziario mutuante originario tramite un ulteriore finanziamento, ottenuto da un terzo intermediario bancario o finanziario, il quale subentrerà nel contratto di mutuo nella posizione giuridica di mutuante (senza alcun aggravio in termini di costi per il mutuatario).	<u>Fondazione dottori commercialisti, documento pubblicato sul sito il 13/2/15</u>
La disciplina fiscale della portabilità mediante surrogazione è prevista dal: • co. 8 dell’art. 120 - <i>quater</i> del T.U.B., secondo cui la surrogazione per volontà del debitore “non comporta	

Ordinary Assist

il venir meno dei benefici fiscali”;

- combinato disposto degli artt. 120 - *quater*, co. 10 del T.U.B. e 8, co. 4-bis del D.L. n. 7/2007, secondo cui alla surrogazione non si applicano l'imposta sostitutiva ex art. 17 n. 601/1973, e le imposte di cui all'art. 15 del medesimo decreto (imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni governative).

Decadenza dai benefici fiscali su imposta di registro, ipotecarie e catastali - l'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 prevede un regime di esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative per tutte le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime e, tra le altre, *“alle loro eventuali surroghe”*. Sul punto, è stata evidenziata la posizione concorde dell'Agenzia delle entrate e della giurisprudenza di legittimità secondo cui non si ha decadenza dai benefici fiscali previsti dalla predetta disposizione in caso di adempimento anticipato delle obbligazioni sussunte nel contratto di finanziamento, tale da intervenire prima dello spirare del termine dei 18 mesi.

Tassa ipotecaria – alla surrogazione si applica la tassa ipotecaria di 35 euro per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione.

Detraibilità degli interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto di unità immobiliari – la detrazione del 19% degli interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di cui all'art. 15, co. 1, lett. b) del Tuir, non viene meno in caso di surrogazione.